

A.G.C. 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Geotecnica, Geotermia, Difesa del Suolo – **Decreto Dirigenziale n. 231 del 26 luglio 2010 – Legge n.179/2002 art. 21 – Comune di Forio d'Ischia – Autorizzazione ai lavori di ripascimento delle spiagge di Spinesante e San Francesco. Integrazione al D.D.n. 201/2010**

Premesso

che l'art. 21 della L.n. 179/2002 ha trasferito dallo Stato alle Regioni le competenze per l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi di ripascimento della fascia costiera;

che con delibera di Giunta Regionale n. 855 del 7 marzo 2003, sono state attribuite al Settore Geotecnica, Geotermia e Difesa del suolo le funzioni di cui all'art. 21 della Legge n. 179/02;

che con delibera di Giunta Regionale n. 1426 del 3 settembre 2009, sono state approvate le "linee guida" per il rilascio della citata autorizzazione;

Visto

che a seguito di ricorso della Provincia di Napoli, il TAR Campania - Napoli Sez.I - con sentenza n.71261/2010 ha disposto l'annullamento della D.G.R.n.1426/2009, nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione gli interventi di ripascimento e quelli tesi alla realizzazione di scogliere ed altri manufatti già sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato

che l'art.11 della L.n.319/1976 ed il correlato decreto ministeriale di attuazione 24 gennaio 1996 sottoponevano ad apposita autorizzazione i ripascimenti, prescrivendo specifiche norme tecniche per la caratterizzazione delle aree da ripascere e per l'esecuzione dei lavori di scarico del materiale di dragaggio;

che nel periodo transitorio previsto dall'art.62 co.8 del D.Lgs. n. 152/1999 continuano a trovare applicazione le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'art.63 dello stesso decreto, tra cui la L.n.319/76, e continua quindi a trovare applicazione il D.M.24.01.1996;

che tra le disposizioni transitorie del D.Lgs.n.152/2006, all'art.170 co.8, si precisa che restano ferme le disposizioni in materia di difesa del mare;

Visto

che con decreto n.201 del 18.06.2010 è stato autorizzato, ai sensi del D.M.24.01.96, il prelievo di sabbie marine ai fini di ripascimento, nell'ambito dell'intervento "Lavori di completamento del 1° stralcio delle opere foranee del porto di Forio d'Ischia finalizzate alla riduzione del rischio ed opere complementari al compendio dell'unità fisiografica";

che detto intervento prevede il ripascimento delle spiagge Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia, attraverso l'utilizzo di 160.000 m³ di sabbie prelevate nel tratto di litorale prospiciente le scogliere esistenti, individuato nella tavola grafica allegata al decreto n.201/2010 - all.n.1;

che l'area di prelievo, della estensione di circa 240.000 mq, è stata suddivisa in sub aree - celle - della estensione di 10.000 mq, rappresentate graficamente all'allegato n.5 al decreto n.201/2010;

che il prelievo autorizzato con il decreto n.201/2010 era limitato alle sole celle per le quali risultavano disponibili i risultati delle caratterizzazioni, celle 4O e 6Y;

che il R.U.P. dell'intervento in oggetto ha avanzato in data 25.06.2010 prot. n.546648 istanza di integrazione alla autorizzazione di cui al decreto n.201/2010, in conseguenza della successiva caratterizzazione delle celle identificate con le sigle 3M, 4P, 4Q, 4R, 5T;

che dalla classificazione di qualità si evince l'idoneità del sedimento al ripascimento di arenili - classe A1 tab.2.2 del "Manuale per la movimentazione di sedimenti marini" curato da APAT e ICRAM - con la sola eccezione del livello superiore della cella 4P e del livello inferiore della cella 4R.

che con nota n.27665 del 21.07.2010, acquisita al protocollo regionale n.628883 del 23.07.2010, l'ARPAC ha fornito il parere tecnico di propria competenza, confermando detta classificazione di qualità;

Ritenuto

di dovere dare attuazione al disposto dell'art.21 L.n.179/2002, autorizzando l'intervento, peraltro non assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, ed uniformando le attività istruttorie relative alle movimentazioni di sedimenti in ambiente marino alle direttive tecniche dettate con il D.M.24.01.1996;

Visto

che le modalità di esecuzione dei lavori sono indicate nelle pagine n.29 e 30 della relazione di incidenza, allegato n.2 al decreto n.201/2010;

che planimetria e sezione tipo dell'intervento di ripascimento sono indicate nella tavola grafica, allegato n.3 al decreto n.201/2010;

che il cronoprogramma dei lavori, allegato al n.4 al decreto n.201/2010, prevede il completamento dell'intervento entro 131 giorni dall'inizio dei lavori;

Visto il Manuale per la movimentazione di sedimenti marini, redatto per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da APAT e ICRAM;

Ritenuto di potere aderire alla richiesta avanzata, con la prescrizione che si adottino le dovute precauzioni nei confronti del prelievo del livello superiore della cella 4P e del livello inferiore della cella 4R, da destinarsi unicamente al ripristino della spiaggia sommersa;

Considerato che rientra nelle attribuzioni del RUP precedente assicurare il rilascio di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo necessario prima del concreto inizio dei lavori;

Visti

- il decreto legislativo n. 152/1999 e s. m. e i.;
- la legge n.179/2002, art.21;
- la delibera di Giunta Regionale n. 855/2003;
- il decreto legislativo n.165/2001, art. 4 co. 2;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della posizione, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo

DECRETA

Per le motivazioni espresse nelle premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- 1) Il proponente è autorizzato, ai sensi del D.M.24.01.96 ed in accordo alla richiesta pervenuta con nota n.546648 /2010, al prelievo di sabbie marine ai fini di ripascimento delle spiagge Spinesante e San Francesco nel Comune di Forio d'Ischia, nell'ambito dell'intervento "Lavori di completamento del 1° stralcio delle opere foranee del porto di Fo rio d'Ischia finalizzate alla riduzione del rischio ed opere complementari al compendio dell'unità fisiografica".
- 2) L'autorizzazione concessa con il presente decreto è efficace per un quantitativo di 10.000 (diecimila) metri cubi per ognuna delle cinque celle identificate con le sigle 3M, 4P, 4Q, 4R, 5T, con la prescrizione che si adottino le dovute precauzioni nei confronti del prelievo delle sabbie al livello superiore della cella 4P ed al livello inferiore della cella 4R, da destinarsi unicamente al ripristino della spiaggia sommersa.
- 3) La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque mesi decorrenti dalla data di inizio delle operazioni, che verrà preventivamente comunicata dal proponente alla Direzione Marittima di Napoli.
- 4) Le attività oggetto della presente autorizzazione dovranno avere inizio entro e non oltre sei mesi dalla data di emissione del decreto, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.
- 5) Il proponente ha facoltà di sospendere le attività, di cui alla presente autorizzazione, per ragioni di dimostrata necessità: in tal caso, l'efficacia del presente decreto risulterà sospesa sino alla data di ripresa delle operazioni. In tale eventualità il proponente è tenuto a dare comunicazione della

sospensione e ripresa dei lavori alla Direzione Marittima di Napoli ed al Settore regionale Difesa del Suolo.

6) Il monitoraggio in fase esecutiva dei parametri ambientali è demandato al proponente, che ne concorderà con l'ARPAC le modalità operative, la frequenza, i metodi di analisi.

7) Alla ultimazione dei lavori, il proponente trasmette al Settore Difesa del Suolo l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori autorizzati, corredata dall'indicazione dettagliata dei volumi dragati o movimentati, ai fini della definitiva acquisizione dei dati tecnici dell'intervento al S.I.T. regionale.

8) Il presente provvedimento viene inviato al Comune di Forio d'Ischia, all'Agenzia del Demanio, alla Direzione Marittima di Napoli, per il seguito di rispettiva competenza, al Settore Stampa e Documentazione per la sua pubblicazione sul B.U.R.C. e, per opportuna conoscenza, all'Assessore ai Lavori Pubblici ed alla A.G.C. 05.

Il Responsabile
Dott. Geologo Italo Giulivo